

- Il rapporto ispettivo viene consegnato a MPS nel corso di una riunione del consiglio di amministrazione, alla presenza del collegio sindacale, il 29 ottobre 2010. In quella sede la Vigilanza tra l'altro ribadisce l'indifferibile esigenza di realizzare quanto prima un consistente aumento di capitale e di rafforzare il sistema dei controlli interni. L'aumento di capitale verrà poi effettivamente realizzato tra l'aprile e il luglio del 2011 con un incremento del patrimonio di qualità primaria di complessivi 3,2 mld, di cui 2 mld versati in contanti dai soci.
- A fronte delle richieste di intervento e delle contestazioni, gli organi aziendali delle banche devono rispondere ai rilievi ispettivi della Banca d'Italia e comunicare a quest'ultima i provvedimenti già assunti al fine di rimuovere le carenze individuate dalla Vigilanza e quelli pianificati. In sede di risposta ai rilievi MPS indica: l'adozione di un modello organizzativo del comparto Finanza uniforme per tutto il gruppo MPS; l'assegnazione di nuovi compiti di controllo e supervisione al Comitato Finanza sulle scelte di investimento delle varie entità del gruppo (alle controllate estere viene data la precisa indicazione di sospendere qualunque attività di trading); modifiche nella funzione di *risk management*, al fine di migliorare la misurazione e rendere più rigoroso il controllo dei rischi finanziari. MPS dichiara che i *repo* strutturati in titoli di Stato trovano ratio economica nel sostegno alle strategie di *carry trade* e nell'intenzione di assumere profili di rischio-rendimento mitigati nell'ambito della complessiva posizione della banca. Per tali ragioni e in considerazione del rispetto dei limiti operativi in essere, le stesse non erano state sottoposte all'organo amministrativo, ma approvate in sede di Comitato Finanza e dal Direttore Generale.
- Dopo l'ispezione del 2010 la Vigilanza rafforza ancora il vaglio sulle tre principali aree di problematicità emerse a seguito dell'ispezione:
  - Il rischio di liquidità: viene imposto un monitoraggio giornaliero dei saldi liquidi, da inviare con la stessa frequenza alla Vigilanza; vengono richiesti un rafforzamento dei processi di governo e la rilevazione interna del rischio di liquidità; viene avviato un processo di continua verifica del *funding plan* con il management. Tali interventi fanno emergere disfunzioni e carenze che talvolta inficiano l'affidabilità dei dati: il 22 settembre 2010, nel corso di una *conference call*, la Vigilanza richiede al Direttore Generale di MPS, dr. Vigni, di firmare personalmente le informazioni sulla posizione di liquidità da inviare giornalmente agli uffici della Banca d'Italia;
  - Il rischio di tasso di interesse: la Vigilanza richiede al *risk management* di inviare un apposito report periodico; viene inoltre chiesto di considerare lo specifico profilo di rischio di tasso della banca nelle valutazioni sull'adeguatezza patrimoniale;
  - Il rischio sovrano: l'evoluzione del portafoglio titoli di Stato viene sottoposta a costante monitoraggio. Le continue verifiche della qualità dei dati fanno emergere carenze organizzative e procedurali che formano oggetto di formale intervento dapprima nel marzo 2011; in assenza di risultati tangibili, la banca viene nuovamente interessata con lettera di intervento del maggio 2012; le risposte insoddisfacenti della banca inducono ad avviare una procedura sanzionatoria nei confronti dei precedenti responsabili aziendali;
  - Ampia è la collaborazione della Banca d'Italia con le autorità del Regno Unito (FSA), degli Stati Uniti (Federal Reserve), di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority) al fine di monitorare la posizione di liquidità delle filiali MPS di Londra, New York e Hong Kong.

Sulle specifiche materie oggetto del rapporto ispettivo, tra la fine dell'accertamento e l'inizio del successivo, si tengono sette incontri con la banca. Viene inviata agli organi sociali una specifica lettera d'intervento.

- Dall'estate del 2011 il brusco peggioramento delle condizioni di mercato (la crisi del debito sovrano si estende all'Italia) determina un nuovo, forte indebolimento della posizione di liquidità di MPS, soprattutto a seguito dell'ampliamento dei margini da corrispondere a garanzia delle due operazioni *repo* sopra menzionate. La Vigilanza tramite interventi sia formali sia informali richiama i vertici della banca sull'assoluta necessità e urgenza di assumere tutte le iniziative idonee a ripristinare congrui margini di liquidità.
- Nel settembre 2011 la Vigilanza, per valutare con precisione l'idoneità delle iniziative adottate da MPS, avvia con urgenza una seconda ispezione presso la banca. L'accertamento, iniziato a fine settembre, assicura anche – in condizioni di mercato tese – un presidio diretto sulla gestione della liquidità del gruppo MPS, essenziale al fine di monitorare la situazione in stretto raccordo con gli uffici centrali di Vigilanza.
- L'ispezione indica, sin dalle prime fasi, che le problematiche in precedenza rilevate dalla Vigilanza non sono state di fatto superate e conferma che il gruppo MPS rimane connotato da carenze organizzative significative e da un assetto manageriale inadeguato.
- La posizione di liquidità della banca si fa più fragile. Nell'autunno 2011 si rendono necessarie da parte della Banca d'Italia operazioni di prestito titoli al fine di consentire alla banca di ampliare il ricorso al rifinanziamento della Banca Centrale Europea.
- Data la difficile situazione emersa a seguito della nuova ispezione, il 15 novembre 2011 il Direttorio della Banca d'Italia convoca a Roma i massimi vertici di MPS e della Fondazione al fine di metterli di fronte alle proprie responsabilità e richiede a MPS una rapida, netta discontinuità nella conduzione aziendale.
- Successivamente MPS risolve il rapporto con il Direttore Generale, dr. Vigni. Il 12 gennaio 2012 il dr. Viola viene nominato DG. Al momento della risoluzione del rapporto al dr. Vigni viene riconosciuto un compenso di circa 4 mln. Nel luglio 2012 la Banca d'Italia, ritenendo che tale compenso non sia giustificato dalle circostanze, avvia approfondimenti specifici successivamente sfociati in una formale lettera di intervento e in una procedura sanzionatoria nei confronti degli organi di amministrazione e controllo dell'epoca, responsabili della decisione.
- Il 19 gennaio 2012 il Governatore della Banca d'Italia invia a MPS una lettera in cui vengono ribaditi i rilievi mossi dal Direttorio nel corso dell'incontro del 15 novembre. Alla luce delle carenze e delle tensioni rilevate, viene richiesto a MPS un piano straordinario di interventi.
- L'ispezione presso MPS si chiude il 9 marzo 2012, dopo la normalizzazione della posizione di liquidità del Gruppo conseguente, tra l'altro, alla partecipazione di MPS alle due operazioni di rifinanziamento a tre anni effettuate dalla BCE. Il rapporto ispettivo solleva pesanti rilievi, contestando alla banca le gravi carenze emerse nella gestione della liquidità. Viene avviata la procedura sanzionatoria nei confronti degli amministratori, dell'ex Direttore Generale, dei sindaci e dei componenti il Comitato Direttivo per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni e per violazione della normativa in materia di contenimento dei rischi finanziari. Questo procedimento è in fase di conclusione.
- Nel rapporto ispettivo vengono nuovamente esaminate le operazioni in *repo* strutturati menzionate in precedenza. Viene contestato a MPS di non aver sottoposto, anche a seguito dei rilievi che la Banca d'Italia aveva mosso in occasione della precedente ispezione, tali operazioni a revisione critica in termini di costi/opportunità. Vengono inoltre contestate

irregolarità segnaletiche sfociate in sottostime delle esposizioni derivanti dai *repo*. Si trasmettono alla Consob appositi riferimenti che approfondiscono la transazione con Nomura, mettendo in luce l'operazione di ristrutturazione della nota "Alexandria" in contropartita con la stessa Nomura e approfondendo le modalità del trattamento contabile dell'operazione realizzata da MPS. Contemporaneamente, il rapporto ispettivo viene trasmesso all'Autorità Giudiziaria.

- In occasione dell'assemblea del 27 aprile 2012 la massima parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale vengono sostituiti. L'avvocato Mussari non ripresenta la candidatura per il ruolo di Presidente.
- Nel giugno del 2012 i nuovi organi aziendali approvano il nuovo business plan, contenente le iniziative di carattere straordinario richieste dalla Banca d'Italia il 19 gennaio.
- Il piano, tra l'altro, conferma l'impegno di raggiungere - entro il 30.06.2012 - il target di capitale fissato dall'EBA (9% di core tier 1 più un buffer eccezionale e temporaneo a fronte della detenzione di titoli di Stato) con la raccomandazione del dicembre 2011, funzionale ad aumentare la fiducia dei mercati nella capacità del sistema bancario di resistere a shock avversi. La Banca Monte dei Paschi di Siena, pur in possesso di un patrimonio ampiamente superiore a quello previsto dalla normativa vigente, evidenzia al 30.9.2011 uno shortfall rispetto al target fissato nella raccomandazione EBA di 3,3 mld di euro. Lo shortfall è interamente riconducibile alla valutazione ai prezzi di mercato dei titoli di Stato italiani detenuti in portafoglio (circa 25 mld); non considerando il buffer per rischio sovrano richiesto dall'EBA (3,5 mld), il *Core Tier 1 ratio* della banca al 30.9.11 era pari al 9,2%. Il piano di rafforzamento patrimoniale predisposto da MPS non consente di colmare interamente lo shortfall. La Banca d'Italia pertanto chiede al Ministero dell'Economia l'adozione di una misura di backstop pubblico, così come previsto dalla decisione del Consiglio Europeo dei Capi di governo del 26 ottobre 2011. MPS ha quantificato, nel novembre 2012, l'ammontare dell'intervento nell'importo massimo previsto dalla legge, pari a 2 mld; la Banca d'Italia ha espresso parere favorevole.
- Nei mesi seguenti vengono sostituiti gran parte dei dirigenti di alto livello con ruoli chiave.
- Lo scorso 17 luglio 2012 MPS fornisce le controdeduzioni ai rilievi ispettivi del 2012. In via generale - avendo riguardo al complessivo contenuto delle constatazioni ispettive (fragile equilibrio finanziario, carenze organizzative e nei controlli) - MPS richiama gli obiettivi del piano industriale 2012 - 2015 allora da poco approvato, fra i quali assume centralità il riequilibrio finanziario del gruppo, e le iniziative ivi previste per il rafforzamento della posizione di liquidità e dell'assetto organizzativo e dei controlli. Con riferimento alle operazioni Deutsche Bank e Nomura, MPS comunica di aver cercato - al fine di ridurre l'assorbimento di liquidità di tali investimenti finanziari - di mitigare gli obblighi di collateralizzazione negoziando con le controparti possibili modifiche alle clausole contrattuali in materia. A fronte di talune modifiche ai contratti accordate da Deutsche Bank, le negoziazioni con Nomura sono abbandonate da MPS per i rilevanti impatti sul conto economico che esse avrebbero comportato.
- Con lettera del 15 ottobre 2012, MPS comunica alla Vigilanza che il 10 ottobre i nuovi amministratori di MPS hanno rinvenuto un contratto con data 31 luglio 2009 tra Banca Monte dei Paschi di Siena e Nomura, attinente alla ristrutturazione del titolo Alexandria. Si tratta di un contratto "quadro", che comprova il collegamento tra la ristrutturazione del titolo Alexandria e le operazioni di *repo* eseguite con Nomura e fornisce elementi circa le reali finalità delle operazioni. Il contratto non era stato esibito agli ispettori della Banca d'Italia responsabili degli accertamenti condotti sul comparto finanza di MPS nel 2010 e

nel 2011. L'indisponibilità degli elementi documentali non aveva in precedenza consentito alla Vigilanza di individuare con certezza la finalità complessiva delle diverse componenti dell'operazione. Le nuove informazioni contribuiscono anche a rafforzare le riserve in precedenza avanzate sull'inquadramento dell'operazione Santorini.

- Alla luce di questi fatti, la Banca d'Italia chiede a MPS una ricostruzione analitica e puntuale della vera architettura della complessiva operazione configurata dal documento contrattuale trasmesso. La Banca d'Italia chiede inoltre a MPS una valutazione degli effetti, presenti e futuri, che l'operazione avrà sulla situazione economica e patrimoniale sia della banca sia del gruppo, nonché sulle modalità di contabilizzazione delle predette operazioni, anche con riferimento alla correttezza della rappresentazione fornita nei bilanci pregressi.
- Anche in questo caso, la Banca d'Italia immediatamente informa la Procura precisando che il contratto è stato celato agli ispettori di vigilanza sia nell'ispezione 2010 sia in quella del 2011.
- Con e-mail del 28 dicembre, in attesa di fornire la risposta formale alla richiesta di informazioni avanzata dalla Banca d'Italia, MPS trasmette alla Vigilanza una bozza di informativa al Consiglio di Amministrazione contenente primi riferimenti sulle operazioni Nomura/Alexandria, Deutsche Bank/Santorini. Viene inoltre menzionata una transazione di minore impatto denominata "Nota Italia", per la quale viene riferito di errori compiuti in sede di valutazione dell'operazione circa l'individuazione delle componenti di rischio.
- Nella stessa e-mail viene inoltre trasmessa una trascrizione della *conference call* intercorsa nel luglio 2009 tra esponenti di MPS e Nomura, relativa all'operazione con quest'ultima controparte. Viene infine precisato che l'accordo quadro relativo all'operazione Alexandria non sarebbe stato trasmesso ai revisori contabili. Con diversi comunicati stampa (28 novembre 2012, 17 gennaio 2013, 22 gennaio 2013, 23 gennaio 2013) la Banca informa il mercato di avere in corso approfondimenti in merito alle richiamate operazioni strutturate poste in essere negli anni precedenti.
- A partire dalla fine del 2011 la Banca d'Italia è stata informata dalla Procura di Siena delle indagini in corso ed è in costante contatto con i magistrati inquirenti ai quali è stata fornita ogni collaborazione e documentazione, coordinandosi anche la Consob e la Guardia di Finanza. L'azione di accertamento dell'effettiva natura delle operazioni del MPS si è quindi basata anche sugli sviluppi delle indagini penali che hanno messo in luce fatti non altrimenti riscontrabili.
- In tale ambito anche l'effettiva rispondenza della struttura contrattuale adottata per il FRESH alle indicazioni della Banca d'Italia e le informazioni all'epoca comunicate da MPS all'Organo di Vigilanza sono oggetto di analisi da parte sia della Banca d'Italia sia delle competenti Autorità Giudiziarie, in stretta collaborazione. In relazione a tali fatti la Banca d'Italia ha avviato nel dicembre 2012 un procedimento sanzionatorio.

\* \* \*

- Nel complesso, la Banca MPS è stata sottoposta a un'intensa attività di vigilanza che ha consentito di individuare e interrompere comportamenti anomali a elevata rischiosità inducendo la banca a rafforzare i presidi organizzativi e di controllo. La situazione aziendale è tuttora seguita con attenzione dalla Vigilanza, in una serrata interazione con il nuovo management aziendale, impegnato nell'attuazione di un ampio piano di ristrutturazione volto a innalzare il grado di efficienza e a ripristinare adeguati livelli redditività.

- A seguito degli interventi effettuati, la situazione di liquidità è migliorata. Il capitale è ampiamente adeguato rispetto ai vigenti limiti regolamentari; l'azione di vigilanza ha portato ad incrementare il coefficiente patrimoniale (*total capital ratio*) del gruppo MPS dal 9,3% di fine 2008 al 15,4% a settembre 2012 (a fronte di un minimo regolamentare dell'8%). L'intervento pubblico ora richiesto è funzionale al perseguimento dei più elevati obiettivi indicati dall'EBA nella risoluzione del dicembre 2011 e all'attuazione del piano di ristrutturazione.

Roma, 28 gennaio 2013

MODULARIO  
101 UN 990001

Prot: DT 100659 - 21/12/2012 MOD-99/01

## *Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario”* e, in particolare, il Titolo V-bis, articoli da 23-sexies a 23-duodecies, come modificati dall'articolo 8 del decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216;

VISTO, in particolare, l'articolo 23-sexies del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale dispone che, al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze, su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:

a) provvede a sottoscrivere, nel termine ivi indicato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, ulteriori strumenti finanziari di cui alla lettera a) per l'importo di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e sottoscritti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTO, in particolare, l'articolo 23-duodecies del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in base al quale con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite:

- le disposizioni di attuazione del Titolo V-bis del citato decreto legge;
- *“il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.”*;

Prot: DT 100659 - 21/12/2012

VISTO il Libro V, Titolo V, Capo V del Codice Civile;

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e successive modificazioni;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2008/C 270/02, concernente “*L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale*”;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2009/C 10/03, concernente “*La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza*”;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2009/C 195/04 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2011/C 356/02 relativa all’applicazione dal 1° gennaio 2012 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria;

TENUTO CONTO delle indicazioni della Commissione europea relative agli specifici impegni da assumersi da parte dell’Emittente;

RITENUTO di determinare in apposito prospetto allegato al presente decreto le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, le condizioni di remunerazione, la disciplina dei casi di riscatto e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari;

Prot: DT 100659 - 21/12/2012

VISTA la decisione del 17 dicembre 2012, C(2012) 9660 final, con cui la Commissione europea ha ritenuto la misura di aiuto temporaneamente compatibile con il mercato interno dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

SENTITA la Banca d'Italia, che, con nota n. 1077420/12 del 18/12/2012 ha rilasciato parere favorevole sullo schema di decreto;

Decreta

### Articolo 1

#### *Definizioni e disposizioni generali*

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
  - a) “decreto-legge 95/2012”, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216;
  - b) “Ministero”, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro;
  - c) “Emittente”, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
  - d) “Nuovi Strumenti Finanziari”, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 23-*sexies* del decreto legge 95/2012;
  - e) “Piano”, il piano di ristrutturazione previsto dall'articolo 23-*octies*, comma 2, del decreto legge 95/2012;
  - f) “Prospetto”, il prospetto recante le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, le condizioni di remunerazione, la disciplina dei casi di riscatto e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, allegato al presente decreto.
2. L'operazione di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è conclusa alle condizioni contrattuali ed economiche stabilite nel Prospetto.
3. I Nuovi Strumenti Finanziari sottoscritti sono depositati dal Ministero presso un conto liquidatore intestato alla Banca d'Italia presso Monte Titoli S.p.A. dei Nuovi Strumenti Finanziari sottoscritti e dei relativi interessi è tenuta apposita contabilità presso la Banca d'Italia.

Prot: DT 100659 - 21/12/2012

4. Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari sono versati, tramite Banca d'Italia, ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

## **Articolo 2**

### *Impegni dell'Emittente*

1. Ferme restando le condizioni previste dal decreto legge 95/2012, il Ministero non può altresì procedere alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari se non a seguito dell'assunzione da parte dell'Emittente dei seguenti impegni:
  - a) non fare riferimento alcuno nelle proprie campagne pubblicitarie alla sottoscrizione da parte del Ministero dei Nuovi Strumenti Finanziari e a non intraprendere politiche commerciali aggressive che non sarebbero state effettuate senza la sottoscrizione da parte del Ministero dei Nuovi Strumenti Finanziari;
  - b) indicare nel Piano la politica di remunerazione dell'Emittente e assicurare il rispetto delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari;
  - c) fino all'adozione da parte della Commissione europea della decisione sul Piano, corrispondere gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito all'articolo 23-*decies*, comma 3, del decreto legge 95/2012, mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato in conformità del Prospetto, tranne che nel caso di corresponsione anticipata, in conformità del Prospetto, degli interessi relativi agli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dovuti per l'esercizio 2012, da effettuarsi mediante assegnazione di Nuovi Strumenti Finanziari;
  - d) fino all'adozione da parte della Commissione europea della decisione sul Piano, non corrispondere interessi su altri strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza, ad esclusione dei casi ove sussista un obbligo legale di procedere al pagamento anche in assenza di utili distribuibili o vi sia solo la possibilità di differire il pagamento;
  - e) fino all'adozione da parte della Commissione europea della decisione sul Piano, non acquisire alcuna partecipazione in alcuna società, salvo i casi in cui l'acquisizione avvenga nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente relativa alla gestione dei propri crediti verso imprese in sofferenza o in temporanea difficoltà finanziaria ovvero i casi di acquisizione,

Prot: DT 100659 - 21/12/2012

finalizzati alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare dell'Emittente e purché specificamente autorizzati dalla Commissione europea, di società veicolo che detengono beni immobili;

f) apportare al Piano le modificazioni eventualmente richieste dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di valutazione dello stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO



Allegato

**Prospetto di emissione degli strumenti finanziari**

|   |   |
|---|---|
| <b>Emittente</b>  | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'" <b>Emittente</b> ")   |
| <b>Investitore</b>  | Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il " <b>MEF</b> ").   |
| <b>Precondizioni della sottoscrizione</b>                 | Realizzazione delle condizioni di cui agli articoli 23- <i>sexies</i> e seguenti del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  |
| <b>Strumenti finanziari</b>                               | Strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente, secondo quanto previsto di seguito al paragrafo "Facoltà di conversione per l'Emittente" computabili senza limiti nel patrimonio di vigilanza di base Core Tier 1 (i " <b>Titoli</b> ").  |
| <b>Coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo</b> | Per " <b>Coefficiente Patrimoniale di Vigilanza Complessivo</b> " si intende il minore tra (i) il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo consolidato del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, e (ii) il coefficiente patrimoniale di vigilanza individuale dell'Emittente.   |
| <b>Subordinazione</b>                                     | <p>In caso di liquidazione volontaria dell' Emittente ovvero nel caso in cui l'Emittente sia assoggettato ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale, il credito corrispondente al Valore Nominale (come di seguito definito) dei Titoli sarà subordinato ad ogni altro diritto verso l'Emittente e avrà lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie in sede di liquidazione.</p> <p>I Titoli hanno lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie anche in continuità d'impresa secondo i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le perdite che riducono il Coefficiente Patrimoniale di Vigilanza Complessivo fino all'8 per cento sono assorbite interamente dal capitale sociale e dalle riserve;</li><li>- le perdite che riducono il Coefficiente Patrimoniale di Vigilanza Complessivo al di sotto dell'8 per cento sono assorbite nella medesima proporzione dai Titoli e dalla somma di capitale sociale e riserve.</li></ul> <p>Tale grado di subordinazione si sostanzia in una modifica del Valore Nominale Iniziale nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- se il Coefficiente Patrimoniale di Vigilanza Complessivo si riduce al di sotto dell'8 per cento per effetto di perdite, il Valore Nominale dei Titoli è ridotto in proporzione;</li></ul> |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | <p>- il Valore Nominale dei Titoli così ridotto è incrementato con i successivi utili netti nella medesima proporzione in cui si incrementa il patrimonio netto per effetto degli stessi utili netti, fino a concorrenza del Valore Nominale Iniziale.</p> <p>L'Emittente comunica al MEF la riduzione per perdite del Coefficiente Patrimoniale di Vigilanza Complessivo al di sotto dell'8 per cento entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione dei risultati relativi a ciascun trimestre in cui tali perdite sono state contabilizzate, unitamente alla corrispondente riduzione del Valore Nominale dei Titoli. Il Valore Nominale risulterà di conseguenza proporzionalmente ridotto a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui sono state contabilizzate le perdite che hanno causato la riduzione del Coefficiente Patrimoniale di Vigilanza Complessivo. Analogamente l'Emittente comunicherà al MEF l'incremento del Valore Nominale precedentemente ridotto entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione dei risultati relativi a ciascun trimestre. Il Valore Nominale dei Titoli risulterà pertanto incrementato a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui è stato registrato l'utile netto, che sarà imputato al ripristino del Valore Nominale dei Titoli in misura proporzionale rispetto a quanto è imputabile al capitale sociale e alle riserve.</p> |
| <b>Prezzo di sottoscrizione</b>      | Alla pari  |
| <b>Valore Nominale Iniziale</b>      | [•]  |
| <b>Valore Nominale</b>               | Il Valore Nominale Iniziale ovvero il valore risultante dall'applicazione delle previsioni di cui al paragrafo "Subordinazione", restando inteso che il Valore Nominale non potrà mai essere superiore al Valore Nominale Iniziale.  |
| <b>Numero di Titoli sottoscritti</b> | <p>[•]</p> <p>Il Numero dei Titoli sottoscritti è di volta in volta aumentato o diminuito in relazione al numero dei Titoli eventualmente assegnati al MEF in conformità del paragrafo "Importo degli Interessi" e del paragrafo "Condizioni di pagamento degli Interessi" ovvero al numero di Titoli per i quali sia eventualmente esercitata la facoltà di cui al paragrafo "Facoltà di Riscatto in favore dell'Emittente" o di cui al paragrafo "Facoltà di Conversione per l'Emittente.</p>  |
| <b>Data di Emissione</b>             | [•]  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Data di Sottoscrizione</b> | [•]  |
| <b>Data di Scadenza</b>       | Se non precedentemente convertiti ovvero riscattati, i Titoli scadranno e saranno rimborsati alla data di scadenza della società ovvero, fermo restando quanto previsto al paragrafo “Subordinazione”, a seguito di ammissione a procedura di liquidazione volontaria o coatta dell’Emittente ovvero ad altra procedura concorsuale.   |
| <b>Azioni sottostanti</b>     | <p>Ai fini del calcolo del valore di rimborso ai sensi del Paragrafo “Facoltà di riscatto in favore dell’Emittente” si intendono per Azioni sottostanti le azioni corrispondenti al rapporto fra il Valore Nominale Iniziale e la media del Prezzo di Riferimento (come definito dall’articolo 4.1.7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni ordinarie dell’Emittente nei 10 giorni di negoziazione precedenti la Data di Emissione. Qualora dall’applicazione della formula risultasse un numero non intero, questo è arrotondato per difetto all’unità inferiore.</p> <p>Tale rapporto, e il corrispondente numero di Azioni sottostanti, si modifica in conseguenza dei seguenti eventi, e secondo le modalità indicate:</p> <p>a) Raggruppamento o frazionamento</p> <p>Nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle azioni ordinarie dell’Emittente, il rapporto sarà soggetto ad aggiustamento mediante moltiplicazione per la seguente frazione:</p> $A/B$ <p>dove:</p> <p>A rappresenta il numero di azioni ordinarie dell’Emittente ad esito della relativa operazione di raggruppamento o frazionamento; e B rappresenta il numero di azioni ordinarie dell’Emittente prima della relativa operazione di raggruppamento o frazionamento.</p> <p>b) Aumento di capitale gratuito</p> <p>Nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve che comportino emissione di nuove azioni, il rapporto sarà soggetto ad aggiustamento mediante moltiplicazione per la seguente frazione:</p> $A/B$ <p>dove:</p> <p>A rappresenta il numero di azioni ordinarie dell’Emittente ad esito</p> |

della relativa operazione; e

B rappresenta il numero di azioni ordinarie dell'Emittente prima della relativa operazione.

c) Aumento di capitale in opzione a pagamento

Nell'ipotesi di aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant, o di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, il rapporto sarà soggetto ad aggiustamento, mediante moltiplicazione per la seguente frazione:

$$(A+B)/(A+C)$$

dove:

A rappresenta il numero di azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione immediatamente prima dell'emissione delle azioni ordinarie derivanti dalle operazioni citate o dell'assegnazione di tali warrant o obbligazioni convertibili;

B rappresenta il numero di azioni ordinarie dell'Emittente emesse o, se del caso, il numero massimo di azioni ordinarie dell'Emittente che potrebbe essere emesso a servizio dell'esercizio di tali warrant o obbligazioni convertibili, calcolato alla data di emissione di tali strumenti; e

C rappresenta il numero di azioni ordinarie dell'Emittente che potrebbero essere acquistate al Prezzo di Mercato Corrente per azione ordinaria con l'importo complessivo (se esistente) da versarsi a fronte dell'emissione di tali azioni ordinarie o, a seconda dei casi, per le azioni ordinarie da emettersi a servizio dell'esercizio di tali warrant o obbligazioni convertibili.

"Prezzo di Mercato Corrente" indica la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie dell'Emittente nei 5 giorni di borsa aperta antecedenti la data dell'annuncio della relativa operazione

Qualora l'Emittente dia corso ad operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il rapporto potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

#### Importo degli Interessi

Salvo quanto previsto al punto "Condizioni di Pagamento", al 1° luglio di ogni anno e a partire dal 1° luglio successivo al termine dell'esercizio in corso alla Data di Sottoscrizione (ciascuna la "**Data di Pagamento degli Interessi**"), l'Emittente corrisponderà interessi (gli "**Interessi**") in via posticipata su base annua in misura pari, per ciascun Titolo, ad una percentuale del Valore Nominale,

pari al 9% in relazione all'esercizio in corso alla Data di Sottoscrizione, e successivamente incrementata dello 0,5% ogni due esercizi fino al raggiungimento del 15% (9,5% in relazione agli esercizi 2014 e 2015, 10% in relazione agli esercizi 2016 e 2017 e così di seguito).

Con riferimento all'esercizio in corso alla Data di Sottoscrizione l'Emittente corrisponderà un Interesse *pro rata temporis* pari al 9% su base annua del Valore Nominale. L'ammontare dell'Interesse da corrispondere è computato con riferimento al periodo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e il 31 dicembre 2013. Il calcolo del rateo di Interessi sarà effettuato sulla base del rapporto tra il numero di giorni di calendario di detto periodo e 365.

Alla data del 1° luglio 2013 l'Emittente corrisponderà - in relazione agli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal MEF ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e riscattati dall'Emittente ai sensi dell'articolo 23-*septies* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 (gli "**Strumenti Finanziari Esistenti**") - un Interesse *pro rata temporis* pari al 9% su base annua del valore nominale iniziale di detti Strumenti Finanziari Esistenti, computato con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Alla data del 1° luglio 2014 l'Emittente corrisponderà - in relazione agli Strumenti Finanziari Esistenti - un Interesse *pro rata temporis* pari al 9% su base annua del valore nominale iniziale di detti Strumenti Finanziari Esistenti, computato con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 e la data di riscatto. Il calcolo del rateo di Interessi sarà effettuato sulla base del rapporto tra il numero di giorni di calendario di detto periodo e 365.

In deroga a quanto previsto al paragrafo "Condizioni di Pagamento degli Interessi" gli Interessi dovuti al 1° luglio 2013 sugli Strumenti Finanziari Esistenti possono essere pagati dall'Emittente anche antecedentemente a tale data mediante assegnazione di nuovi Titoli secondo le modalità di calcolo indicate al paragrafo "Condizioni di Pagamento degli Interessi". L'Emittente darà comunicazione scritta al MEF, con almeno 5 giorni di preavviso, della data prescelta per il pagamento, indicando:

- (i) l'importo degli Interessi da corrispondere;

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(ii) il numero di Titoli che saranno assegnati al MEF.</p> <p>Il godimento dei Titoli così assegnati decorre dal 1° luglio 2013 e pertanto, con riferimento ad essi, l'Emittente corrisponderà per l'esercizio finanziario 2013 un Interesse <i>pro rata temporis</i> pari al 9% su base annua del valore nominale. L'ammontare dell'Interesse da corrispondere sui suddetti Titoli è computato con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2013. Il calcolo del rateo di Interessi sarà effettuato sulla base del rapporto tra il numero di giorni di calendario di detto periodo e 365.</p>  |
| <b>Condizioni di pagamento degli Interessi</b> | <p>Gli Interessi sono pagati annualmente in via posticipata e, salvo quanto previsto al presente paragrafo, in forma monetaria e in valuta corrente.</p> <p>Gli Interessi che matureranno sui Titoli in ciascun esercizio e gli interessi dovuti sugli Strumenti Finanziari Esistenti sono corrisposti in forma monetaria sino a concorrenza del risultato di esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente approvato prima della Data di Pagamento degli Interessi, al lordo degli Interessi e del relativo effetto fiscale e al netto delle riserve obbligatorie ("il <b>Risultato di Esercizio</b>").</p> <p>La quota degli Interessi dovuti eccedente il Risultato di Esercizio è corrisposta alla Data di Pagamento degli Interessi mediante l'assegnazione al MEF di un numero di azioni ordinarie di nuova emissione pari a:</p> $NA = C \cdot R / (K - R)$ <p>dove</p> <p>NA è il numero di azioni ordinarie da assegnare al MEF;</p> <p>R è l'importo corrispondente agli Interessi non corrisposti in forma monetaria;</p> <p>K è il valore complessivo delle azioni dell'Emittente, calcolato come media del prezzo di riferimento nei 10 giorni di borsa consecutivi precedenti la data del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il progetto di bilancio dell'Emittente moltiplicato per il numero delle azioni stesse;</p> <p>C è il numero di azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione immediatamente prima dell'esercizio della facoltà di conversione.</p> <p>Nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, la quota degli</p> |